



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 17/09/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare dei seguenti buoni fruttiferi postali cartacei, i quali riportano sul loro fronte il riferimento alla serie "O" e un timbro recante la dicitura "SERIE Q/P": n. 3 BFP emessi il 10/12/1987 del valore di £ 1.000.000 ciascuno; n. 1 BFP emesso il 7/1/1987 del valore di £ 500.000; n. 1 BFP emesso il 21/1/1987 del valore di £ 500.000; n. 1 BFP emesso il 4/11/1989 del valore di £ 50.000.

Il 3/1/2018 si era recato presso gli uffici dell'intermediario al fine di ottenere il rimborso dei primi cinque BFP, ottenendo l'importo totale di € 23.337,99, al netto delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo. Successivamente, in data 8/1/2020, si riceve nuovamente presso gli uffici dell'intermediario al fine di ottenere il rimborso del sesto e ultimo BFP, riscuotendo l'importo di € 275,30, sempre al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo.

Contesta gli importi liquidati dall'intermediario, in quanto gli stessi non sono stati calcolati correttamente. In particolare, sul retro dei titoli in questione il timbro riporta la misura dei "nuovi" tassi di interesse previsti dal D.M. del 13/6/1986 fino al primo bimestre del 20° anno, mentre alcuna modifica è stata disposta con riguardo al periodo intercorrente tra il secondo bimestre del 20° e la scadenza del 30° anno dovendosi, pertanto, applicare per tale periodo quanto riportato *ab origine* sui titoli. Eccepisce che l'intermediario ha illegittimamente applicato per tutti i buoni in questione il tasso annuo del 12% per il periodo relativo all'ultimo decennio, anziché i rendimenti riportati sui titoli e in alcun modo modificati dai timbri presenti sul retro degli stessi.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e dell'ABF, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni. Precisa che, se è



ammissibile che le condizioni contrattuali possano essere modificate mediante D.M. successivo rispetto alla sottoscrizione del titolo, è da escludere che le condizioni alle quali l'intermediario si era obbligato possano essere, fin dal principio, differenti rispetto a quelle espressamente rese note al risparmiatore.

Ritiene che deve essere tutelato il legittimo affidamento del risparmiatore in merito alla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, anche se gli stessi risultino diversi da quelli indicati nel D.M. entrato in vigore antecedentemente rispetto alla sottoscrizione dei buoni. In relazione al periodo in questione, non si può considerare ammissibile la possibilità di "eterointegrazione" del contratto in base alla disciplina prevista dal D.M. del 13/6/1986, in quanto norma di rango "insufficiente" a modificare un'obbligazione assunta in sede di sottoscrizione dei BFP (richiama Collegio di Bari, decisione del 5/12/2019).

Il ricorrente chiede che *"gli vengano riconosciuti tutti gli interessi allo stesso spettanti per i n. 6 buoni indicati così come indicati nei titoli dallo stesso posseduti, per il periodo intercorrente tra il secondo bimestre del 20° anno e il 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*. Chiede, altresì, il rimborso delle spese legali sostenute, pari ad € 500,00.

L'intermediario afferma che i buoni fruttiferi postali in esame erano stati emessi per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che gli stessi sono rimborsati *"a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*, cui i rapporti erano stati trasferiti.

Ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/73, modificato con D.L. n. 460/1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; tali decreti producono i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, e possono essere estesi anche ad una o più precedenti serie.

I buoni in esame appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986. Richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indica i tassi di interesse dei titoli, ovvero: per i primi venti anni è previsto un interesse composto, mentre per l'ultimo decennio è previsto un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Sostiene che gli artt. 4 - 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, ad emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie "P". Pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie "Q" aveva utilizzato i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M.

Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei *"nuovi tassi"*, e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, in quanto il relativo rendimento rimaneva invariato, ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai *"nuovi tassi"* e non anche alle *"somme complessivamente dovute"*, derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di aver operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 - 5 del D.M. (richiama plurimi precedenti giurisprudenziali).

Nel caso in esame evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte del titolare dei buoni, in quanto questi conosceva *"tutti"* i rendimenti dei titoli *de quo*, ovvero avrebbe potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza.

Richiama la sentenza n. 13979/2007, S.U., della Suprema Corte, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero quella in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso; in tale occasione, la Suprema Corte aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la



correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente *“una stampigliatura con l’indicazione di una sigla diversa”*.

Richiama, altresì, la sentenza n. 3963/2019, S.U., della Suprema Corte, con cui era stata riaffermata la legittimità dell’impianto normativo che regola l’emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la *“misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie”*, ai sensi del D.P.R. n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alla prescrizione contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963/2019 (cita plurimi precedenti ABF e giurisprudenziali).

L’intermediario resistente chiede di rigettare il ricorso, in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce che i timbri apposti dall’intermediario sui titoli in questione, con l’indicazione dei nuovi rendimenti, riguardano esclusivamente i primi venti anni, mentre nulla dispongono con riguardo al periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l’unico riferimento al rendimento per tale periodo è quello originario, risultante dalla tabella stampigliata sul retro dei buoni (cita Collegio di Milano, decisione n. 5998/2016, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020, Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007).

Ritiene che, in relazione al predetto periodo, non è ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale introdotto dal D.M. del 13/6/1986, con la conseguenza che devono essergli riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, anche alla luce della circostanza che non sussistono atti regolamentari successivi rispetto all’emissione dei buoni in esame che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione degli stessi.

Nel caso in esame, i buoni erano stati emessi successivamente al 13/6/1986, né sul loro retro sono indicati i nuovi rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, mentre ogni considerazione dell’intermediario sul regime fiscale dei titoli appare ininfluenza ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto non è in discussione tale ultimo aspetto. Conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso dei BFP nn. 000.062, 000.075, 000.378, 000.379, 000.380, sottoscritti dal ricorrente, emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 ed appartenenti alla serie *“Q/P”*. In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

L’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal



primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto.

Con riferimento al BFP n. 000.158, oggetto del ricorso è l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Si evidenzia che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie "Q/P".

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente risultante dal titolo.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS